

Buone pratiche per tutor e tirocinante nell'ambito del tirocinio professionalizzante

INTRODUZIONE

La Commissione Paritetica sui Tirocini (composta da rappresentanti dell'Università di Bologna, dell'Università di Parma e del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna) si è interrogata sulle possibili azioni di miglioramento della qualità dei tirocini professionalizzanti. Accanto al lavoro di valutazione delle strutture che si candidano quali sedi di tirocinio, ed in particolare all'analisi dei loro progetti formativi, si è quindi pensato a queste buone pratiche, che intendono costituire un documento orientativo rivolto a tirocinanti, tutor e sedi in cui operano.

Il presente documento nasce dall'esigenza di chiarire come i principi contenuti nel Codice Deontologico – in quanto principi irrinunciabili fondanti l'esercizio della professione di Psicologo – debbano necessariamente trovare applicazione sia da parte del tirocinante che si appresta ad iscriversi all'Albo, sia da parte del tutor che deve inevitabilmente trasmettere al giovane collega i valori etici e le buone pratiche alla base di un corretto approccio professionale.

Non a caso, quanto sopra è previsto anche nella Convenzione in materia di tirocini professionalizzanti sottoscritta dai sopra citati enti (pubblicata integralmente sul sito dell'Ordine degli Psicologi, [clicca qui](#)), ove si afferma tra l'altro:

“Art. 5 Funzioni e compiti del tutor

Al tutor, per l'intera durata del tirocinio, spettano le seguenti funzioni:

- a) **introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale:** rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;
- b) **programmazione, con il tirocinante, dei dettagli del progetto formativo di tirocinio:** definizione degli obiettivi, dei metodi e delle fasi di lavoro. Il tutor dovrà in questa fase prendere in considerazione il curriculum formativo del tirocinante per armonizzare il programma delle attività con le competenze possedute;
- c) **verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio.** Aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;
- d) **svolgimento, se necessario, di attività didattiche integrative, gratuite per il tirocinante, sulla base delle valutazioni che emergeranno dalle verifiche dell'esperienza;**
- e) **valutazione consuntiva del tirocinio, condizionante per l'attribuzione dei crediti formativi nei casi previsti dalla norma.** Tale valutazione deve tener conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza;
- f) **formazione del tirocinante all'applicazione del Codice Deontologico nella pratica professionale;**
- g) **applicazione dell'art. 33 del Codice Deontologico (rispetto, lealtà e colleganza) ai rapporti con il tirocinante.**

Art. 6 - Diritti e doveri del tirocinante

Il tirocinante è tenuto in primo luogo a seguire le indicazioni del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e, per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività, deve attenersi al Regolamento sui tirocini dell'Ateneo.

Egli dovrà mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il tirocinio, essendo quest'ultimo di fatto il primo approccio alla professione futura.

Qualora il tirocinante ritenga che l'esperienza in corso non rispetti le condizioni indicate in questa Convenzione Regionale ed, in particolare, che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all'apprendimento di cui all'art. 1, egli ha la possibilità di segnalare, entro due mesi dall'inizio del semestre di tirocinio, la situazione all'Ufficio Tirocini.”

Indicazioni per i tutor

- In armonia con la legge 56 del 1989, l'obiettivo principale del tirocinio è sviluppare le competenze professionali di base necessarie per effettuare interventi di prevenzione, diagnosi, di abilitazione-riabilitazione, di sostegno e di ricerca in ambito psicologico, rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità (*Atti tipici della professione di Psicologo* definiti dal CNOP, [clicca qui](#)). L'attività del tutor è quindi orientata a fornire al tirocinante un adeguato livello di preparazione (distinta a seconda che si tratti di un tirocinio finalizzato all'iscrizione alla sezione A o B dell'Albo), che riguardi sia il "saper fare", sia il "saper essere" della professione, promuovendo la formazione e le responsabilità sociali degli atti derivanti dall'esercizio professionale (art. 3 Codice Deontologico).
- Affinché il tirocinante acquisisca le necessarie competenze professionali è indispensabile che sperimenti una graduale autonomizzazione. Ciò richiede che le attività professionali che il tirocinante svolge siano effettuate sotto costante supervisione da parte del tutor. In particolare, dopo un primo periodo di affiancamento in cui la supervisione risulta diretta (presenza congiunta), è opportuno che il tirocinante possa sperimentare in prima persona gli atti tipici della professione (supervisione indiretta) per ambiti strettamente inerenti attività quali: prevenzione, screening-assessment psicologici, abilitazione-riabilitazione, sostegno e ricerca. L'acquisizione di progressiva autonomia è possibile solo a seguito della valutazione del tutor dell'acquisizione delle competenze adeguate del tirocinante.
- Il tutor avrà l'obbligo di favorire il rispetto della dignità e dei diritti dell'utenza istruendo il tirocinante riguardo a prassi e comportamenti. Egli è responsabile dell'operato del tirocinante e deve in ogni caso tutelare il destinatario dell'intervento (art. 4 C.D.)¹.
- Il tutor gestisce il rapporto formativo con il tirocinante salvaguardando la propria autonomia professionale e rimane responsabile dei propri atti e delle loro prevedibili conseguenze (art. 3 C.D.).
- Il tutor, consapevole della specificità della professione di Psicologo e dell'importanza del tirocinio professionalizzante, non demanda la formazione del tirocinante a professionisti non Psicologi.
- Lo psicologo nella sua attività di formazione stimola nei tirocinanti l'interesse per i principi deontologici innanzitutto ispirando ad essi la propria condotta professionale (art. 20 C.D.). Il tirocinio professionalizzante rappresenta infatti un momento essenziale nella formazione del giovane collega che, per la prima volta, si troverà a sperimentare l'applicazione a casi concreti di norme e regole apprese fino a quel momento unicamente in astratto e quale mero principio teorico. In quest'ottica è essenziale che il tirocinante comprenda come i principi etici contenuti nel Codice Deontologico possano rappresentare fondamentali criteri di risoluzione di problematiche che ordinariamente emergono nella pratica professionale.
- Il tutor, consapevole del proprio ruolo di indirizzo, fissa insieme al tirocinante gli obiettivi specifici per il suo percorso di apprendimento e monitora insieme a lui, a scadenze predefinite, il loro progressivo raggiungimento. Quando necessario, ridefinisce con il tirocinante gli obiettivi in funzione dei risultati raggiunti.

¹ "Modulo 1" da sottoporre al destinatario delle prestazioni in cui il tutor chiarisce all'utente la presenza del tirocinante.

Indicazioni per il tirocinante

- Il tirocinante, all'inizio dell'attività di tirocinio acquisirà e avrà come riferimento i principi del decoro e della dignità professionale (art. 38 C.D.).
- Il tirocinante, consapevole dell'importanza del consenso informato quale requisito legittimante qualunque prestazione psicologica, ed in ogni caso nel rispetto del principio di trasparenza che deve ispirare qualunque rapporto professionale, eviterà qualsiasi confusione negli utenti tra la figura dello psicologo e quella del tirocinante (art. 24 C.D.).
- Il tirocinante, consapevole del fatto che il divieto di commistione tra vita professionale e vita privata costituisce principio cardine della professione di Psicologo, informerà il tutor se vi siano o vi siano stati precedenti rapporti con gli utenti con cui entrerà in contatto evitando, se necessario, l'osservazione di qualsiasi attività riguardante tali utenti (art. 26 – 28 C.D.).
- Tutte le informazioni acquisite sull'utenza durante le attività di tirocinio sono coperte dal segreto professionale, pertanto il tirocinante - così come il professionista psicologo - è vincolato al rispetto di tale indicazione deontologica (art. 11 C.D.)². In caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale (supervisioni, intervistazioni e/o riunioni di equipe), saranno condivise, con l'assenso dell'utente se necessario, soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione (art. 15 C.D.).
- Il tirocinante terrà sempre presente i limiti della propria formazione, ancora incompleta, e avrà la responsabilità di approfondire e implementare metodologie o strumenti riconosciuti come scientifici (art. 5 C.D.).
- Il tirocinante si adegua ai principi in materia di colleganza e, pertanto, eviterà di esprimere nelle sedi non opportune critiche o giudizi negativi nei confronti dell'operato del tutor e della struttura in cui opera (art. 36 C.D.). Opererà invece per un confronto diretto sui dubbi o sulle perplessità che egli ha nel comprendere l'intervento e in ogni caso, ove ravvisasse casi di scorretta condotta professionale, ne darà tempestiva comunicazione all'Ordine competente.
- Il tirocinante, nel rispetto del ruolo anche sociale dello Psicologo, cura le modalità della propria presentazione esteriore nei confronti dei terzi evitando ad esempio un abbigliamento non consono al contesto di intervento.

² "Modulo 2" che deve firmare il tirocinante nel quale egli si impegna al rispetto della riservatezza e del segreto professionale.

ALLEGATI

Il "modulo 1" di seguito proposto può essere utilizzato a discrezione del tutor e della sede di tirocinio. È comunque importante che all'utente venga data una informazione chiara e completa in merito al significato della presenza del tirocinante, affinché l'utente stesso possa esprimere al riguardo il suo consenso, che potrà essere reso anche soltanto in forma verbale.

MODULO 1

Il/la sottoscritto/a dott./dott.ssa _____ (tutor), dopo avere fornito idonea informativa verbale sulla natura e la funzione del tirocinio professionalizzante previsto dal D.P.R. n. 328/2000 quale requisito indispensabile per l'ammissione all'esame di stato dei laureati che intendano iscriversi all'Albo degli Psicologi,

CHIEDE

al/alla sig./sig.ra _____ (utente/cliente) di esprimere il proprio **consenso** affinché il dott./la dott.ssa _____ (tirocinante), laureato/a in Psicologia, nel rispetto di quanto previsto dal relativo progetto di tirocinio ed a favore del/della quale svolgo l'incarico di "tutor", possa partecipare agli incontri e collaborare nella gestione dell'intervento psicologico avviato.

A tal fine si specifica che:

- il ruolo del tirocinante si esplica esclusivamente in una attività a scopo formativo e professionalizzante;
- il/la sottoscritto/a rimane personalmente responsabile delle prestazioni professionali erogate anche qualora parzialmente delegate al tirocinante;
- il tirocinante è tenuto al segreto professionale ed ha provveduto a sottoscrivere apposito impegno a mantenere la massima riservatezza su tutto quanto appreso nel corso o a causa della pratica di tirocinio nel rispetto della normativa vigente;
- il presente consenso è revocabile in qualunque momento.

(dott./dott.ssa _____)

Per presa visione, conferma ed accettazione

(sig./sig.ra _____)

MODULO 2

Il/la sottoscritto/a dott./dott.ssa _____ (*tirocinante*), ritualmente informato dal proprio/dalla propria tutor dott./dott.ssa _____ sulle disposizioni legislative e deontologiche a tutela della riservatezza e del segreto professionale

SI IMPEGNA

ad applicarle ed a rispettarle in maniera rigorosa ed inderogabile, astenendosi dal riferire a soggetti terzi notizie, fatti o informazioni apprese nello svolgimento del proprio percorso di tirocinio professionalizzante mantenendo sui medesimi il massimo riserbo.

(dott./dott.ssa _____)